



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 8 aprile 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Il Sig. **OTTAVIANI UMBERTO**, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l.:
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 marzo 2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18 marzo 2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- La Società **A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l.:**
- per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Ottaviani Umberto, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l.;

- per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.:

a titolo di responsabilità propria, per non aver versato, entro il termine del 18 marzo 2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18 marzo 2019, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo per le mensilità di novembre e dicembre 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del C.G.S.

